 CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEI	
 "PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO"	
Tra	
Il Liceo Classico Statale "E. Piga", con sede in Villacidro (SU), via Regione Sarda	
n°60, codice fiscale 8200291092, d'ora in poi denominato "istituzione scolastica" o	
"soggetto promotore", rappresentato dal Dirigente Scolastico Dr.ssa Maria Rita Aru,	
nata a San Gavino Monreale (SU) il 23/09/1974, codice fiscale	
RAUMRT74P63H856Q	
e	
L' Azienda Socio Sanitaria Locale n.6 del Medio Campidano, con sede legale in	
via Giuseppe Ungaretti, n. 9 – 09025, Sanluri (SU), C.F./P.IVA 03990320925, nella	
persona del suo Direttore Generale Dott. Giorgio Carboni, ivi domiciliato per la sua	
carica, nato a Cagliari il 24.04.1963;	
Premesso che	
Premesso che - L'Azienda ospitante sarà la ASL del Medio Campidano – Azienda socio-sanitaria	
- L'Azienda ospitante sarà la ASL del Medio Campidano – Azienda socio-sanitaria	
- L'Azienda ospitante sarà la ASL del Medio Campidano – Azienda socio-sanitaria locale con sede legale in via Giuseppe Ungaretti, n. 9 – 09025 Sanluri;	
 L'Azienda ospitante sarà la ASL del Medio Campidano – Azienda socio-sanitaria locale con sede legale in via Giuseppe Ungaretti, n. 9 – 09025 Sanluri; la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per 	
 L'Azienda ospitante sarà la ASL del Medio Campidano – Azienda socio-sanitaria locale con sede legale in via Giuseppe Ungaretti, n. 9 – 09025 Sanluri; la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (legge di 	
 L'Azienda ospitante sarà la ASL del Medio Campidano – Azienda socio-sanitaria locale con sede legale in via Giuseppe Ungaretti, n. 9 – 09025 Sanluri; la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola 	
 L'Azienda ospitante sarà la ASL del Medio Campidano – Azienda socio-sanitaria locale con sede legale in via Giuseppe Ungaretti, n. 9 – 09025 Sanluri; la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in "percorsi per le 	
- L'Azienda ospitante sarà la ASL del Medio Campidano – Azienda socio-sanitaria locale con sede legale in via Giuseppe Ungaretti, n. 9 – 09025 Sanluri; - la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento";	
- L'Azienda ospitante sarà la ASL del Medio Campidano – Azienda socio-sanitaria locale con sede legale in via Giuseppe Ungaretti, n. 9 – 09025 Sanluri; - la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento"; - ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di	
- L'Azienda ospitante sarà la ASL del Medio Campidano – Azienda socio-sanitaria locale con sede legale in via Giuseppe Ungaretti, n. 9 – 09025 Sanluri; - la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento"; - ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per	

 sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituzione	
scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;	
- durante i percorsi gli studenti sono soggetti all'applicazione delle disposizioni del	
 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;	
 Si conviene quanto segue:	
 Art. 1	
L'Azienda Socio Sanitaria del Medio Campidano (da qui in poi denominata "soggetto	
ospitante"), su proposta del Liceo Classico Statale "E. Piga", di seguito indicato	
anche come "istituzione scolastica" o "soggetto promotore", si impegna ad accogliere	
 a titolo gratuito presso le proprie strutture, gli studenti inseriti nei percorsi per le	
 competenze trasversali e per l'orientamento (di seguito indicati PCTO).	
Art. 2	
 La presente convenzione, nel rispetto delle linee guida del M.I.U.R. di cui al D.M. 774	
del 04.09.2019, costituisce una cornice di riferimento destinata alla realizzazione dei	
PCTO che la "istituzione scolastica" di cui all'art.1 intenderà di volta in volta	
promuovere e che saranno oggetto di autorizzazione da parte dell'Azienda ospitante	
 ed eventualmente, nelle more della definizione degli assetti organizzativi che	
 verranno definitivamente individuati con l'adozione dell'atto aziendale della stessa	
 ASL n.6 del Medio Campidano, per il tramite e con il supporto tecnico-amministrativo	
da parte dell'Azienda Regionale della salute – Ares Sardegna.	
Art. 3	
 1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente	
 lavorativo non costituisce rapporto di lavoro;	
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008, lo studente nelle attività	
 dei PCTO è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato;	
2	

 3. L'attività di formazione ed orientamento dei PCTO è congiuntamente progettata e	
 verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un	
 tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante e denominato tutor	
 formativo esterno;	
4. La titolarità dei percorsi, della progettazione formativa e della certificazione delle	
competenze acquisite è dell'istituzione scolastica;	
 5. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in	
contesto lavorativo non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui	
 alla L. 977/67 e successive modifiche;	
 Art. 4	
 1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:	
 a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto	
 dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà	
 genitoriale);	
 b) assiste e guida lo studente nei PCTO e ne verifica, in collaborazione con il tutor	
 esterno, il corretto svolgimento;	
 c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza dei PCTO,	
 rapportandosi con il tutor esterno;	
 d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle	
 stesse;	
 e) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del PCTO, da parte	
dello studente coinvolto;	
f) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle	
 strutture con le quali sono stati avviati e realizzati per i PCTO, evidenziandone il	
 potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.	
3	

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:	
a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione	
dell'esperienza di PCTO;	
 b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo	
assiste nel PCTO;	
 c) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche	
con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;	
d) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza di PCTO;	
e) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello	
studente e l'efficacia del processo formativo.	
3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:	
a) programmazione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla	
disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor	
interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle	
attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla	
tutela dello studente;	
b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;	
c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;	
Art. 5	
1. Durante lo svolgimento del percorso il/i beneficiario/i del percorso/i per le	
competenze trasversali e per l'orientamento è tenuto/sono tenuti a:	
a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;	
b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro,	
nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale	
scopo;	
4	

c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o	
conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento	
dell'attività formativa in contesto lavorativo;	
d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di	
tipo organizzativo o altre evenienze;	
e) rispettare gli obblighi di cui al d.lgs. 81/2008, art. 20.	
Art. 6	
1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i dei PCTO contro gli infortuni sul	
lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie	
assicurative operanti nel settore.	
L'obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro ricade sul dirigente	
scolastico, conseguentemente l'assicurato è tenuto a comunicare l'infortunio	
occorsogli al suddetto soggetto. Nel caso in cui l'assicurato dia notizia dell'infortunio	
esclusivamente al soggetto ospitante,	
quest'ultimo dovrà notificare immediatamente al dirigente scolastico l'evento occorso	
allo studente al fine di assicurare la dovuta immediatezza alle relative denunce entro i	
termini di legge.	
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del d.lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa	
carico dei seguenti obblighi:	
a) tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto	
alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di PCTO;	
b) informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e	
salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art.	
20 d.lgs. 81/2008;	
c) designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in	
5	

materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità	
adeguate in materia (es. RSPP).	
 Art. 7	
1. Il soggetto ospitante si impegna a:	
a) garantire al beneficiario/ai beneficiari dei percorsi, per il tramite del tutor della	
struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di	
PCTO, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;	
b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;	
c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari	
del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della	
formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la	
stesura della relazione finale;	
d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai	
beneficiari;	
e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente	
formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di	
 professionalità adeguate in materia (es. RSPP).	
Art. 8	
1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e ha la durata di anni 3	
(tre) e si intende tacitamente rinnovata alla scadenza, salvo disdetta espressa da una	
delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima;	
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di	
risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di	
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o dei PCTO.	
Art. 9	

 Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti	
 fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.	
 Art. 10	
 La presente convenzione è redatta in forma digitale e sottoscritta mediante	
 apposizione della firma elettronica, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge	
 241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012, previa	
 lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.	
 Letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte	
Per l'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano	
Il Direttore Generale Dott. Giorgio Carboni	
Per il Liceo Classico Statale "E. Piga"	
Il Dirigente Scolastico Dr.ssa Maria Rita Aru	